



COMUNE DI ZUCCARELLO

Provincia di Savona

Tel: 0182 79022 Fax: 0182 79088 – P.I. 00331480095

Email: zuccarellosegreteria@gmail.com – protocollo@pec.comunezuccarello.it

Prot. N. 2554

Zuccarello, 6 luglio 2015

ORDINANZA n. 2/2015

OGGETTO: TUTELA SANITARIA Art. 50 T.U.E.L. 267/2000

IL SINDACO

CONSIDERATO che alla luce della situazione nazionale si prospetta il transito sul territorio comunale di numerosi cittadini extracomunitari provenienti da diversi stati africani e asiatici, tra cui Siria, Nigeria, Ghana, Eritrea, Gambia, Sudan, Somali;

CONSIDERATO altresì, che in detti paesi, sia di origine sia di transito, in assenza di adeguate misure di profilassi sono ancora presenti numerose malattie contagiose ed infettive, quali ad esempio TBC, scabbia, HIV, ed attualmente in corso una gravissima epidemia di Ebola, come attestato anche dall'OMS;

VISTO l'art. 50, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 (TUEL) in base al quale il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

VISTO l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, in base al quale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTO il parere del 13 febbraio 2004 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, che ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, nell'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale la competenza va imputata al sindaco confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il provvedimento da emanarsi sulla base dei presupposti sopra rilevati riguarda la tutela della salute della collettività locale;

ORDINA

Ai sensi degli art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, il divieto di dimora, anche occasionale, di persone provenienti da paesi dall'area africana o asiatica se non in previo possesso di regolare certificato sanitario attestante la negatività da malattie infettive e trasmissibili.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line del Comune di Zuccarello
A chiunque spetta far rispettare e rispettare la presente ordinanza.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR Liguria entro sessanta (60) giorni dalla data della pubblicazione all'albo Pretorio e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal suddetto termine, da chiunque ne abbia interesse.

IL SINDACO (Claudio PALIOTTO)

